



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

51/2022 del 20/01/2022

OGGETTO **Approvazione della spesa presunta da anticipare ad I.C.A. s.r.l., concessionario del servizio di accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritti Pubbliche Affissioni (DPA), per l'erogazione di rimborsi di somme indebitamente riscosse per maggiorazione di Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritti Pubbliche Affissioni (DPA), annualità dal 2013 al 2018, ai contribuenti aventi diritto.**

Settore SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E FISCALITA' E SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E STATISTICA

Servizio Ufficio Fiscalità

IL DIRETTORE

PREMESSE Richiamato:

la determinazione dirigenziale n. 1996 del 2 dicembre 2010 avente oggetto: "Affidamento al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese I.C.A. s.r.l./Abaco S.p.A., a seguito di gara ad evidenza pubblica a mezzo procedura ristretta, della concessione del servizio di riscossione delle entrate comunali per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013.";

la determinazione dirigenziale n. 2045 del 17 dicembre 2013 avente oggetto: "Rinnovo del contratto con il R.T.I. I.C.A. s.r.l./Abaco S.p.A. relativo alla concessione del servizio di riscossione delle entrate comunali, per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2016.";

la determinazione dirigenziale n. 2333 del 14 dicembre 2016 avente oggetto "Affidamento in concessione, a seguito di procedura ristretta, al costituendo R.T.I. tra I.C.A. s.r.l. e ABACO S.p.A., dei servizi: 1) di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), ivi compresa la materiale affissione dei manifesti. 2) di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali, nonché per l'affidamento di ulteriori attività strumentali concernenti le entrate in riscossione per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2020 - CIG 6768427AA5";

la determinazione dirigenziale n. 2106 del 18 dicembre 2020, avente oggetto: "Integrazione e rinnovo del contratto di appalto con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l. (capogruppo) e Abaco S.p.A. (mandante) per la concessione del servizio di riscossione delle entrate comunali e attività strumentali, gestione del nuovo canone unico e dell'Imposta di soggiorno.".

Con la sentenza n. 15 del 10 gennaio 2018 la Corte Costituzionale ha sostanzialmente qualificato come illegittime le maggiorazioni tariffarie dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni disposte dagli enti locali per le annualità dal 2013 al 2018.

Dall'illegittimità della maggiorazione d'imposta accertata dalla Corte consegue l'obbligo, gravante sugli enti impositori, di rimborsare ai contribuenti quanto pagato in eccesso, a fronte di documentata istanza di rimborso.

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **VESCOVI MARIO**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Luca Squercia**
Pratica trattata da **Squercia Luca**

A seguito della citata sentenza il legislatore, con legge di bilancio 2019 ha previsto la facoltà di rimborsare i contribuenti delle somme indebitamente riscosse per maggiorazioni ICP e DPA, entro cinque anni dalla data di richiesta.

Le linee guida redatte dal Settore Economico Finanziario-Entrate, che disciplinano la gestione dei rimborsi di cui sopra, prevedono che il Comune di Cremona si avvalga di I.C.A. s.r.l. quale concessionario del servizio di accertamento e riscossione ICP e DPA, per l'istruttoria delle istanze di rimborso, la comunicazione al Servizio Entrate, con cadenza trimestrale, della determinazione delle somme da rimborsare al fine di ottenere l'anticipazione delle necessarie risorse finanziarie per la relativa erogazione ai contribuenti aventi diritto.

MOTIVAZIONE

L'art. 11 comma 10, del D.Lgs. n. 449 del 1997 ha previsto la possibilità per i comuni di aumentare le tariffe base fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1 gennaio 2000.

La disposizione di legge di cui sopra è stata abrogata dall'art. 23 comma 7 del Decreto Legge n. 83/2012.

L'art. 1 comma 739 della Legge 27 dicembre 2015 n. 208, ha interpretato la norma di cui sopra nel senso che l'abrogazione stessa non ha effetto per i comuni che prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 83/2012 (26 giugno 2012), si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe.

Con sentenza n. 15/2018, la Corte Costituzionale pur ritenendo legittima la disposizione di cui all'art. 1 comma 739 L. 208/2015, ha interpretato la norma stessa intendendo salvaguardare l'adozione delle deliberazioni di approvazione delle tariffe maggiorate adottate sino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012 (26 giugno 2012), ritenendo conseguentemente praticamente illegittimi gli aumenti delle tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità deliberate dai comuni dal 2013 in poi.

Con la legge di bilancio 2019 il legislatore è intervenuto disponendo che i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione di Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni 2013-2018, possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è divenuta definitiva.

L'applicazione, da parte del Comune di Cremona, delle maggiorazioni sulle tariffe ICP e DPA di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 449 del 1997, per le annualità dal 2013 al 2018 rende necessario provvedere ai rimborsi di che trattasi.

Le linee guida per la gestione dei rimborsi ICP e DPA, redatte dal Settore Economico Finanziario-Entrate, prevedono sostanzialmente che:

- l'istruttoria delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti vengano eseguite da ICA s.r.l., titolata a svolgere le funzioni di Funzionario Responsabile del Tributo, nell'ambito della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritti Pubbliche Affissioni (DPA);

- I.C.A. s.r.l. comunichi al Servizio Entrate del Comune di Cremona, con frequenza trimestrale, a mezzo PEC, gli elenchi dei contribuenti aventi diritto al rimborso e le relative somme di spettanza maggiorate degli interessi legali, al fine di ottenere l'anticipazione delle necessarie risorse finanziarie per la relativa erogazione;

- l'erogazione dei rimborsi ai contribuenti aventi diritto avvenga a cura di I.C.A. s.r.l.;

Si ritiene pertanto opportuno approvare la spesa presunta per finanziare la somma da anticipare a I.C.A. s.r.l., per l'erogazione dei rimborsi ai contribuenti aventi diritto, che presentano apposita

istanza.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il C.I.G. relativo alla concessione in essere è 6768427AA5.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021 - 2023." e successive modifiche.

- Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali".

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 163, commi terzo e quinto, del TUEL, "...nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; "...mensilmente, per ciascun programma, per importi non superiori ad un dodicesimo della previsione definitiva dell'ultimo bilancio approvato ridotta delle somme già impegnate negli esercizi precedenti con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla Legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a

seguito della scadenza dei relativi contratti”.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 151 “Principi in materia di contabilità”, art. 153 “Servizio economico finanziario”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 11 comma 10 D.Lgs. del 27 dicembre 1997 n. 449, che prevedeva la possibilità di applicare la maggiorazione alle tariffe ICP e DPA.

Art. 23 comma 7 D.L. 22 giugno 2012 n. 83 che abroga l'art. 11 del D.Lgs. 27 dicembre 1997 n. 449.

Art. 1 comma 739 Legge 27 dicembre 2015 n. 208 di interpretazione autentica dell'art. 23 comma 7 D.L. 22 giugno 2012 n. 83, nella parte in cui abroga l'art. 11 comma 10 D.Lgs. 27 dicembre 1997 n. 449.

Sentenza Corte Costituzionale n. 15/2018 che definisce illegittimi gli aumenti delle tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità deliberate dai comuni dal 2013 in poi.

DETERMINA

DECISIONE

Approvare la spesa presunta di euro 100.000,00= da riconoscere a I.C.A. s.r.l. con sede legale in Lungotevere Vittoria n. 9 - 00195 Roma - c.f. 02478610583 - Partita IVA 01062951007, concessionario del servizio di accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritti Pubbliche Affissioni (DPA), quale anticipazione per l'erogazione di rimborsi di somme indebitamente riscosse per maggiorazione di Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), annualità dal 2013 al 2018, ai contribuenti aventi diritto che presentano apposita istanza.

Dare atto che l'importo indicato trova riscontro nella tabella riportata in calce.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	----------	-----------	---------

U / Impegno	2022	4176/1 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE, QUOTE INESIGIBILI ED ENTRATE VARIE COMUNALI	1.09.02.01.001	29909		100.000,00
Missione e Programma			01 04			
CIG						
CUP						
Anno di Esigibilità			2022			
Centro di Costo			N1302 Tributi			